Miscell. Risorgimento
A 54
22

TION

OUR

Stab. Rib. B. 54/22

FERDINANDO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC.

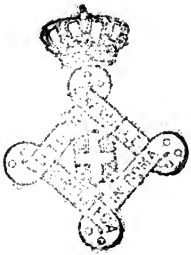

Visto l'Atto Sovrano del 29 di gennajo 1848, col quale aderendo al voto unanime de' Nostri amatissimi Popoli, abbiamo di nostra piena, libera e spontanea volontà promesso di stabilire in questo Reame una Costituzione corrispondente alla civiltà de' tempi, additandone in pochi e rapidi cenni le basi fondamentali, e riserbandoci di sanzionarla espressa e coordinata ne' suoi principii sul progetto che Ce ne presenterebbe fra dieci giorni l'attuale Nostro Ministero di Stato;

Volendo mandar subito ad effetto questa ferma deliberazione del Nostro Animo;

Nel Nome temuto dell'ONNIPOTENTE SANTISSIMO IDDIO, UNO e TRINO, cui solo è dato di leggere nel profondo de' cuori, e che Noi altamente invochiamo a Giudice della purità delle Nostre intenzioni, e della franca lealtà, onde siamo deliberati di entrare in queste novelle vie di ordine politico;

Udito con maturo esame il Nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *proclamare*, e *proclamiamo* irrevocabilmente da Noi sanzionata la seguente Costituzione.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Articolo primo. Il Reame delle Due Sicilie verrà d'oggi innanzi retto da temperata Monarchia Ereditaria costituzionale sotto forme rappresentative.

Art. 2. La circoscrizione territoriale del Reame rimane qual trovasi attualmente stabilita; e non potrà in seguito apportarvisi alcun cangiamento se non in forza di una legge.

Art. 3. L'unica Religione dello Stato sarà sempre la

Digitized by Google

Cristiana Cattolica Apostolica Romana, senza che possa mai esser permesso l'esercizio di alcun' altra Religione.

Art. 4. Il potere legislativo risiede complessivamente nel Re, ed in un Parlamento Nazionale composto di due Camere, l'una di Pari, l'altra di Deputati.

Art. 5. Il potere esecutivo appartiene esclusivamente al Re.

Art. 6. L'iniziativa per la proposizione delle leggi si appartiene indistintamente al Re, ed a ciascuna delle due Camere legislative.

Art. 7. La interpetrazione delle leggi, in via di regola generale, si appartiene unicamente al potere legislativo.

Art. 8. La Costituzione garentisce la piena indipendenza dell'Ordine giudiziario per l'applicazione delle leggi a' casi occorrenti.

Art. 9. Apposite leggi, oltre alla libera elezione da parte de' rispettivi abitanti per le diverse cariche comunali, assicureranno alle Comuni ed alle Provincie, per la loro amministrazione interna, la più larga libertà compatibile con la conservazione de' loro patrimonii.

Art. 10. Non possono ammettersi truppe straniere al servizio dello Stato, se non in forza di una legge. Le convenzioni esistenti saranno però sempre rispettate. Nè senza una esplicita legge può permettersi a truppe straniere di occupare o di attraversare il territorio del Reame, salvo il solo passaggio delle truppe pontificie da quegli Stati a Benevento e Pontecorvo, secondo i modi stabiliti dalla consuetudine.

Art. 11. I militari di ogni arma non possono esser privati de' loro gradi, onori e pensioni, se non ne' soli modi prescritti dalle leggi e regolamenti.

Art. 12. In tutto il Reame vi sarà una Guardia Nazionale, la cui formazione organica sarà determinata da una legge.

In questa legge non potrà mai derogarsi al principio, che nella Guardia Nazionale i diversi gradi, sino a quello di capitano, verranno conferiti per elezione da coloro stessi che la compongono.

Art. 13. Il debito pubblico è riconosciuto e garentito.

Art. 14. Niuna specie d' imposizione può essere stabilita, se non in forza di una legge, non escluse le imposizioni comunali.

Art. 15. Non possono accordarsi franchigie in materia d' imposizioni, se non in forza di una legge.

Art. 16. Le imposizioni dirette si votano annualmente dalle Camere legislative.

Le imposizioni indirette possono avere la durata di più anni.

Art. 17. Le Camere legislative votano in ogni anno lo stato discusso, ed acclarano i conti che vi si rifesiscono.

Art. 18. La gran Corte de' conti rimane collegio costituito, salvo alle Camere legislative il poterne modificare in forza di una legge le ordinarie attribuzioni.

Art. 19. Le proprietà dello Stato non possono altrimenti alienarsi che in forza di una legge.

Art. 20. Il dritto di petizione si appartiene indistintamente a tutti. Ma le petizioni alle Camere legislative non possono farsi che in iscritto, senza che ad alcuno sia permesso di presentarne in persona.

Art. 21. La qualità di Cittadino si acquista e si perde in conformità delle leggi. Gli stranieri non possono esservi naturalizzati che in forza di una legge.

Art. 22. I Cittadini sono tutti eguali in faccia alla legge, e qualunque ne sia lo stato e la condizione.

Art. 23. La capacità di esser chiamato a cariche pubbliche si appartiene indistintamente a tutti i Cittadini senza altro titolo, che quello del loro merito personale.

Art. 24. La libertà individuale è garentita. Niuno può essere arrestato se non in forza di un atto emanato in conformità delle leggi dall' autorità competente, eccetto il caso di flagranza.

In caso di arresto per misura di prevenzione l' imputato dovrà consegnarsi all' autorità competente fra lo spazio improrogabile delle ventiquattro ore, e manifestarsi al medesimo i motivi del suo arresto.

Art. 25. Niuno può esser tradotto suo malgrado innanzi ad un giudice diverso da quello che la legge determina: nè altre pene possono essere applicate a' colpevoli, se non quelle stabilite dalle leggi.

Art. 26. La proprietà de' Cittadini è inviolabile. Il pieno esercizio non può esserne ristretto se non da una legge per ragioni di pubblico interesse. Niuno può essere astretto a cederla se non per cagione di utilità pubblica riconosciuta, e previa sempre la indennità corrispondente a norma delle leggi.

Art. 27. La proprietà letteraria è del pari garentita ed inviolabile.

Art. 28. Il domicilio de' Cittadini è inviolabile, salvo il caso in cui la stessa legge autorizzi le visite domiciliari, le quali non possono allora praticarsi, che ne' modi prescritti dalla legge medesima.

Art. 29. Il segreto delle lettere è inviolabile. La responsabilità degli agenti della posta, per la violazione del segreto delle lettere, sarà determinata da una legge.

Art. 30. La stampa sarà libera, e solo soggetta ad una legge repressiva, da pubblicarsi per tutto ciò che può offendere la Religione, la morale, l'ordine pubblico, il Re, la Famiglia Reale, i Sovrani esteri e le loro Famiglie, non che l'onore e l'interesse de' particolari.

Sulle stesse norme a garentire preventivamente la moralità de' pubblici spettacoli, verrà emanata una legge apposita; e sino a che questa non sarà sanzionata, si osserveranno su tale obbietto i regolamenti in vigore.

La stampa sarà soggetta a legge preventiva per le opere che riguardano materie di Religione trattate *ex professo*.

Art. 31, Il passato rimane coperto di un velo impenetrabile. Ogni condanna sinora profferita per politiche imputazioni è cancellata, ed ogni procedimento per avvenimenti successi sinora viene vietato.

CAPO I.
Delle Camere legislative.

Art. 32. Le Camere legislative non possono essere convocate che in pari tempo, e chiudono in pari tempo le loro sessioni; salvo unicamente alla Camera de' Pari il potersi riunire, quando bisogna, come alta Corte di giustizia ne' casi preveduti dalla Costituzione.

Art. 33. In ciascuna delle due Camere non può aprirsi la discussione, se non quando il numero de' suoi componenti si trovi raccolto a pluralità assoluta.

Art. 34. Le discussioni delle Camere legislative sono pubbliche, eccetto il caso in cui ciascuna di esse, sulla proposizione del Presidente, reclamata e sostenuta da dieci de'suoi componenti, risolva di adunarsi in Comitato segreto.

Art. 35. Nelle Camere legislative i partiti si adottano a pluralità di voti. La votazione sarà pubblica.

Art. 36. Chi fa parte di una delle Camere legislative non può entrare a far parte dell'altra.

Art. 37. Si appartiene a ciascuna delle due Camere il verificare i poteri di coloro che la compongono, e decidere delle controversie che possono insorgere sull'oggetto.

Art. 38. I Ministri Segretarii di Stato possono presentare indistintamente i progetti di legge di cui sono incaricati, tanto all'una, quanto all'altra delle due Camere legislative. Ma i progetti di legge, che intendono a stabilire contribuzioni di ogni specie, o che si riferiscono alla formazione degli Stati discussi, debbono prima essere necessariamente presentati alla Camera de'Deputati.

Art. 39. Un progetto di legge discusso e votato in una Camera non può essere inviato alla sanzione del Re, se non dopo essere stato discusso e votato uniformemente nell'altra.

Art. 40. Ove tra le due Camere vi sia dissidenza intorno al contenuto di un progetto di legge qualunque, la discussione di questo non potrà riprodursi presso alcuna delle due Camere nella sessione di quel medesimo anno.

Art. 41. I Componenti delle due Camere legislative sono inviolabili per le opinioni, e i voti da essi profferiti nello esercizio delle loro alte funzioni. Non possono essere arrestati per debiti durante il periodo della sessione legislativa, e in tutto il corso del mese che la precede o che la siegue. Ne'giudizii penali, che s'intentassero contro di essi, non possono essere arrestati senza l'autorizzazione della Camera a cui appartengono, salvo il caso di flagrante o quasi flagrante reato.

Art. 42. Ciascuna delle due Camere legislative formerà

il suo regolamento, in cui verrà determinato il modo e l'ordine delle sue discussioni e delle sue votazioni, il numero e gl'incarichi delle Commessioni ordinarie in cui deve distribuirsi, e tutto ciò che concerne la economia del suo servizio interno.

CAPO II.
Camera de' Pari.

Art. 43. I Pari sono eletti a vita dal Re, il quale nomina fra i Pari medesimi il Presidente ed il Vice-presidente della Camera, per quel tempo che giudica opportuno.

Art. 44. Il numero de' Pari è illimitato.

Art. 45. Per esser Pari si richiede aver la qualità di Cittadino, e l'età compiuta di trenta anni.

Art. 46. I Principi del sangue sono Pari di dritto, e prendono posto immediatamente appresso il Presidente. Essi possono entrare nella Camera alla età di anni venticinque, ma non dare voto che all'età compiuta di trenta anni.

Art. 47. Sono eleggibili alla dignità di Pari:

1. Tutti coloro che hanno una rendita imponibile di ducati tremila, posseduta da otto anni.

2. I Ministri Segretarii di Stato, e i Consiglieri di Stato.

3. Gli Ambasciatori che abbiano esercitato per tre anni, e i Ministri Plenipotenziarii che abbiano esercitato per sei anni le loro diplomatiche funzioni.

4. Gli Arcivescovi e i Vescovi non più del numero di dieci.

5. I Tenenti Generali, i Vice-ammiragli, i Marescialli di campo ed i Retro-ammiragli.

6. Coloro che per cinque anni abbiano esercitato la carica di Presidente nella Camera de' Deputati.

7. Il Presidente ed il Procurator generale della Corte suprema di giustizia, ed il Presidente ed il Procuratore generale della gran Corte de' conti.

8. I Vice-presidenti ed Avvocati generali della suprema Corte di giustizia, e della gran Corte de' conti, che abbiano esercitate queste cariche per tre anni.

9. I Presidenti e Procuratori generali delle gran Corti civili, che abbiano esercitate quelle cariche per quattro anni.

10. Il Presidente generale della Società Borbonica.

11. I Presidenti delle tre Accademie, di cui si compone la Società Borbonica, che abbiano esercitato per quattro anni quelle cariche.

Art. 48. La Camera de' Pari si costituisce in alta Corte di giustizia per conoscere de' reati di alto tradimento e di attentati alla sicurezza dello Stato di cui possono essere imputati i componenti di ambedue le Camere legislative.

CAPO III.

Della Camera de' Deputati

Art. 49. La Camera de' Deputati si compone di tutti coloro, i quali eletti alla pluralità de' suffragi ne ricevono il legittimo mandato dagli Elettori corrispondenti.

Art. 50. I Deputati rappresentano la Nazione in complesso, e non le Provincie ove furono eletti.

Art. 51. La durata della Camera de' Deputati è di anni cinque: in conseguenza il mandato, di cui si parla nell'articolo precedente, spira col decorso di questo solo periodo di tempo.

Art. 52. Coloro pe' quali cessa il suddetto mandato dopo i cinque anni possono essere immediatamente rieletti alla convocazione delle Camere successive.

Art. 53. Il numero de' Deputati corrisponderà sempre alla forza della intera popolazione, pe' computo della quale si adoprerà l'ultimo censimento che precede la elezione.

Art. 54. Per ogni complesso di quarantamila anime vi sarà un Deputato alla Camera.

Il modo di assicurare per quanto sia possibile la rappresentanza, dove nelle circoscrizioni all' obbietto siavi eccesso o difetto di popolazione, sarà determinato dalla legge elettorale.

Art. 55. Per essere tanto elettore quanto eleggibile si richiede aver la qualità di Cittadino, e la età compiuta di venticinque anni; e non trovarsi nè in istato di fallimento, nè sottoposto ad alcun giudizio criminale.

Art. 56. Sono elettori:

1. Tutti coloro i quali posseggono una rendita imponibile, di cui sarà determinata la quantità dalla legge elettorale;

2 I membri ordinarii delle tre Reali Accademie di cui si compone la Società Borbonica, ed i membri ordinarii delle altre Reali Accademie.

3. I Cattedratici titolari nella Regia Università degli studii, e ne' pubblici Licei autorizzati dalle leggi.

4. I professori laureati della Regia Università degli studii ne'diversi rami delle scienze, delle lettere; e delle belle arti.

5. I decurioni, i sindaci e gli aggiunti delle Comuni, che trovansi nell'effettivo esercizio delle loro funzioni.

6. I pubblici funzionarii giubilati con pensione di ritiro di annui ducati centoventi, e i militari di ogni arma, dal grado di uffiziale in sopra, i quali godono anche essi di una pensione di ritiro.

Art. 57. Sono eleggibili.

1. Tutti coloro i quali posseggono una rendita imponibile, di cui sarà determinata la quantità dalla legge elettorale.

2. I membri ordinarii delle tre Reali Accademie di cui si compone la Società Borbonica, i cattedratici titolari della Regia Università degli studii, ed i membri ordinarii delle altre Reali Accademie.

Art. 58. I pubblici funzionarii, purchè siano inamovibili, gli ecclesiastici secolari, purchè non appartengano a congregazioni organizzate sotto forme regolari e monastiche, ed i militari possono essere così elettori come eleggibili, quando in essi concorrano le condizioni espresse nei tre articoli precedenti.

Art. 59. Gl'Intendenti, i segretarii generali d'Intendenza ed i sottintendenti in esercizio delle loro funzioni non possono essere nè mai elettori, nè mai eleggibili.

Art. 60. Coloro fra i Deputati eletti, che accettano dal potere esecutivo sia un novello impiego, sia una promozione da un impiego di cui erano già rivestiti, non possono più far parte della Camera, se non dopo essersi sottoposti al cimento della rielezione.

Art. 61. La Camera de'Deputati sceglie da se ogni anno fra i sooi componenti medesimi, ed a suffragi segreti il Presidente, il Vice-presidente ed i Segretarii.

Art. 62. Per la prima convocazione delle Camere legislative sarà pubblicata una legge elettorale provvisoria, la quale non diverrà definitiva se non dopo essere stata esaminata e discussa dalle Camere medesime nel primo periodo della loro legislatura.

CAPO IV.

DEL RE.

Art. 63. Il Re è il Capo Supremo dello Stato: la sua Persona è sacra ed inviolabile, e non soggetta ad alcuna specie di responsabilità.

Egli comanda le forze di terra e di mare, e ne dispone: nomina a tutti gl'impieghi di amministrazione pubblica, e conferisce titoli, decorazioni ed onorificenze di ogni specie.

Fa grazia a'condannati, rimettendo o commutando le pene.

Provvede a sostenere la integrità del Reame: dichiara la guerra e conchiude la pace.

Negozia i trattati di alleanza e di commercio, e ne chiede l'adesione alle Camere legislative prima di ratificarli.

Esercita la Legazia Apostolica e tutti i dritti del Real Padronato della Corona.

Art. 64. Il Re convoca ogni anno in sessione ordinaria le Camere legislative: ne'casi di urgenza le convoca in sessione straordinaria; ed a Lui solo è dato di prorogarle e di chiuderle.

Egli può anche sciogliere la Camera de'Deputati, ma convocandone un'altra per nuove elezioni fra lo spazio improrogabile di tre mesi.

Art. 65. Al Re si appartiene la sanzione delle leggi votate dalle due Camere. Una legge a cui la sanzione reale sia negata non può richiamarsi ad esame nella sessione di quel medesimo anno.

Art. 66. Il Re fa coniare la moneta, ponendovi la sua effigie.

Pubblica i necessarii decreti e regolamenti per la e-

Digitized by Google

secuzione delle leggi, senza poter mai nè sospenderle, nè dispensare alcuno dall' osservarle.

Art. 67. Il Re può sciogliere talune parti della Guardia Nazionale, dando però al tempo stesso le necessarie disposizioni per ricomporle e riordinarle fra lo spazio improrogabile di un anno.

Art. 68. La lista civile è determinata da una legge per la durata di ciascun Regno.

Art. 69. Alla morte del Re, se l'Erede della Corona è di età maggiore saranno da Lui convocate le Camere legislative fra lo spazio di un mese, per giurare alla di loro presenza di mantenere sempre integra ed inviolata la Costituzione della Monarchia.

Se l'Erede della Corona è di età minore, e non si trovi preventivamente provveduto dal Re in quanto alla Reggenza ed alla tutela, allora le Camere legislative saranno convocate fra dieci giorni da' Ministri, sotto la loro speciale responsabilità per provvedervi. Ed in questo caso faranno parte della Reggenza la Madre e tutrice, e due o più Principi della Famiglia Reale.

Lo stesso verrà praticato, laddove il Re sventuratamente si trovi nella impossibilità di regnare per cagioni fisiche.

Art. 70. L'atto solenne per l'ordine di successione alla Corona dell'Augusto Re Carlo III, del 6 di ottobre 1759 confermato dall' Augusto Re Ferdinando I nell' articolo 5. della legge degli 8 di dicembre 1816, gli atti sovrani del 7 di aprile 1829, del 12 di marzo 1836, e tutti gli atti relativi alla Real Famiglia rimangono in pieno vigore.

CAPO V.

De' Ministri

Art. 71. I Ministri sono responsabili.

Art, 72. Gli atti di ogni genere sottoscritti dal Re non hanno vigore, se non contrassegnati da un Ministro Secretario di Stato, il quale perciò solo se ne rende responsabile.

Art. 73. I Ministri hanno libero ingresso nelle Camere legislative e vi debbono essere intesi quando lo domandano: non però vi hanno voto, se non allora che ne fanno parte come Pari o come Deputati.

Le Camere possono chiedere la presenza de'Ministri nelle discussioni.

Art. 74. La sola Camera de'Deputati ha il dritto di mettere in istato di accusa i Ministri per gli atti, di cui questi sono responsabili.

La Camera de'Pari ha esclusivamente la giurisdizione di giudicarli.

Art. 75 Una legge apposita determinerà partitamente i casi, ne'quali si verifica la responsabilità de'Ministri, i modi con cui deve procedere il giudizio contro di essi, e le pene da infliggersi loro, laddove risultino colpevoli.

Art. 76. Il Re non può far grazia a' Ministri condannati, se non sulla esplicita domanda di una delle due Camere legislative.

CAPO VI.

DEL CONSIGLIO DI STATO.

Art. 77. Vi sarà un Consiglio di Stato da non eccedere il numero di ventiquattro individui, che siano Cittadini col pieno esercizio de'loro dritti. Gli stranieri ne verranno esclusi, benchè abbiano decreto di cittadinanza.

Art. 78. Il Consiglio di Stato è preseduto dal Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia.

Art. 79. Il Re nomina i Consiglieri di Stato.

Art. 80. Il Consiglio di Stato è istituito per dare il suo ragionato avviso su tutti gli affari, de'quali potrà essergli delegato l'esame in nome del Re da' Ministri Segretarii di Stato.

Una legge sarà emanata per determinarne le attribuzioni: e fino a che questa non sarà pubblicata, rimarrà in vigore pel Consiglio di Stato quanto trovasi stabi-

lito nelle leggi in vigore per la Consulta generale del Regno, salvo quel che in esse potrà esservi di contrario alla presente Costituzione.

CAPO VII.
DELL' ORDINE GIUDIZIARIO

Art. 81. La giustizia emana dal Re, ed in nome del Re vien retribuita da'tribunali a ciò delegati.

Art. 82. Niuna giurisdizione contenziosa può essere stabililita, se non in forza di una legge.

Art. 83. Non potranno mai crearsi de'tribunali straordinarii, sotto qualunque denominazione. Con ciò non s'intende derogare allo Statuto penale militare, e regolamenti in vigore tanto per l'esercito di terra come per l'armata di mare.

Art. 84. Le udienze de'tribunali sono pubbliche. Quando un tribunale crede che la pubblicità possa offendere i buoni costumi, deve dichiararlo in apposita sentenza: e questa debbe essere profferita alla unanimità in materia di reati politici e di abusi di stampa.

Art. 85. Nell' Ordine giudiziario i magistrati saranno inamovibili; non cominceranno però ad esserlo se non dopo che vi sieno stati istituiti con nuova nomina sotto l' impero della Costituzione, e che già si trovino di avere esercitato per tre anni continui le funzioni di magistrato.

Art. 86. Gli agenti del pubblico Ministero presso le Corti e i tribunali sono essenzialmente amovibili.

CAPO VIII.
Disposizioni transitorie.

Art. 87. Talune parti di questa Costituzione potranno essere modificate pe' Nostri Dominii di là dal Faro, secondo i bisogni e le condizioni particolari di quelle popolazioni.

Digitized by Google

Art. 88. Lo stato discusso del 1847 resterà in vigore per tutto l'anno 1848, e con esso rimarranno provvisoriamente in vigore le antiche facoltà del Governo, per provvedere con espedienti straordinarii a complicati ed urgentissimi bisogni dello Stato.

CLAUSOLA DEROGATORIA

Art. 89. Tutte le leggi, decreti, rescritti in vigore rimangono abrogati in quelle parti che sono in opposizione alla presente Costituzione.

Vogliamo e comandiamo che la presente costituzione politica della Monarchia da noi liberamente sottoscritta, riconosciuta dal Nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, munita del Nostro gran Sigillo, contrassegnato da tutti i Nostri Ministri Segretarii di Stato, registrata e depositata nell'archivio del Ministero e Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio de' Ministri, si pubblichi con le ordinarie solennità per tutti i Nostri Reali Dominii per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne il pienissimo adempimento.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato degli affari esteri Presidente del Nostro Consiglio de' Ministri è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pronta pubblicazione.

Napoli, il dì 10 di Febbrajo 1848.

Firmato FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato degli affari esteri Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, Duca di Serracapriola
Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, incaricato del portafoglio del Ministro degli affari ecclesiastici

Firmato, Barone Cesidio Bonanni.

Il Ministro Segretario di Stato delle finanze

Firmato, Principe Dentice.

Il Ministro Segretario di Stato de' lavori pubblici

Firmato, Principe Torella.

Il Ministro Segretario di Stato di agricoltura e commercio

Firmato, Commendatore Gaetano Scovazzo.

Il Ministro Segretario di Stato dell' interno

Firmato, Cav. Francesco Paolo Bozzelli.

Il Ministro Segretario di Stato della guerra e marina

Firmato, Giuseppe Garzia.

Pubblicata in Napoli nel dì 11 di Febbrajo 1848.

1036 086